

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 358

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi

(Parere ai sensi dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 aprile 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 218/11

Roma 13.4.2011

Coro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011.

Al fine di assicurare il rispetto dell'esercizio della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

*con i gi' allo
[Signature]*

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n.183, recante "delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo attua la delega contenuta nell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n.183, in tema di riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Con il presente intervento normativo non si è proceduto al riordino dell'intera normativa in materia in quanto, considerati anche i tempi ridotti ed il complesso iter di approvazione, si è preferito optare per un'impostazione minimale e settoriale. Nel contempo, sono state privilegiate le soluzioni tese a superare delicate questioni interpretative ed applicative, ed a prevenire e limitare eventuali abusi nella fruizione dei permessi. Inoltre, è stato recepito quanto affermato, di recente, dal Giudice delle leggi in materia di congedo straordinario.

Articolo 1

Stabilisce l'ambito oggettivo e le finalità del presente decreto legislativo, il quale in attuazione dell'art. 23, comma 1, della l. 4 novembre 2010, n. 183, reca modifiche in materia di congedi, aspettative e permessi. In particolare, ai sensi del citato comma 1, lett. c), d) ed e), si interviene al fine di riordinare le tipologia dei permessi, ridefinire i presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative, comunque denominati.

Articolo 2

Reca la modifica all'art. 20, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Con tale modifica si intende consentire, su richiesta della lavoratrice interessata, il suo rientro nell'attività lavorativa, in via anticipata rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, a tutela della delicata situazione psicofisica della lavoratrice che si è sottoposta ad un intervento di aborto. Segnatamente, si inserisce il comma 1 *bis* all'articolo 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, precisando che nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute delle lavoratrici.

Articolo 3

Con la modifica all'art. 33, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, si superano alcune incertezze applicative in materia di congedo parentale, chiarendo che per ogni minore con handicap in situazione di

gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, hanno diritto a fruire, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, del congedo parentale, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, inclusi i periodi di cui all'art. 32, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In virtù di tali chiarimenti, si dispone l'abrogazione del comma 4 del medesimo art. 33, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (secondo cui "Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32 è abrogato").

Articolo 4

La normativa vigente in materia di congedo straordinario è stata oggetto di numerosi interventi della Corte costituzionale. In particolare, con la pronuncia n. 19 del 2009, la Corte ha ampliato la platea dei possibili beneficiari del congedo straordinario, dichiarando costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost - l'art. 42, comma quinto, del D.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. Nel riconoscere la fondatezza della questione prospettata, la Consulta ribadisce che l'interesse primario cui è preposta la disposizione è quello di assicurare in via prioritaria "la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare".

Pertanto, preso atto del *dictum* del Giudice delle leggi, le modifiche al citato art. 42, apportate dal presente articolo, riscrivono la platea dei soggetti legittimati ad usufruire del congedo straordinario, prevedendo un ordine di priorità tra gli stessi, che degrada soltanto in caso di decesso, mancanza, o in presenza di patologie invalidanti dei primi. Si mantiene inalterata, invece, in ventiquattro mesi la durata complessiva del congedo in parola. Inoltre, si ribadisce espressamente che nello stesso periodo il dipendente che usufruisce di questo congedo non può fruire anche del permesso di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In particolare, con le modifiche all'articolo 42, del D. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, si stabilisce che il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. Inoltre, si prevede che il congedo appena indicato non può superare la durata complessiva di ventiquattro mesi. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno. Si prevede, altresì, che il congedo ed i permessi di cui art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma nello stesso periodo l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 33, comma 1, del presente decreto.

Si chiarisce, inoltre, che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutata annualmente, a decorrere dall'anno

2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Infine, il nuovo comma 5 *quater* prevede che i soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al presente comma, per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. Si chiarisce che, per quanto non espressamente previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Articolo 5

Il presente articolo interviene sull'art. 2, della l. 13 agosto 1984, n. 476, in materia di congedo straordinario per motivi di studio del pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca. Si tratta di problematica delicata, che attiene il diritto allo studio, costituzionalmente garantito. Qualunque opzione, pertanto, deve contemperare tale diritto ed il buon andamento della Pa. Sul punto è recentemente intervenuta, in maniera restrittiva, la c.d. riforma Gelmini (legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) che ha introdotto la facoltà discrezionale dell'amministrazione in ordine alla concessione del citato congedo per dottorato, prevedendo che il congedo in parola possa essere accordato compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione medesima; inoltre, la fruizione del congedo *de quo* viene esclusa per i dipendenti che hanno già ottenuto il titolo di dottore di ricerca, e per i dipendenti che hanno fruito del congedo stesso con l'iscrizione ai corsi di dottorato per almeno un anno accademico. Pertanto, si è ritenuto necessario un coordinamento normativo, estendendo la nuova disciplina al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni "contrattualizzato", con riferimento all'aspettativa per il dottorato di ricerca, prevista dalla contrattazione collettiva. Infine, si è ritenuto utile chiarire, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed a quanto già previsto da una circolare del MIUR, che il dipendente che interrompe il rapporto di lavoro alle dipendenze di qualsiasi Pubblica Amministrazione, nei due anni successivi, è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il periodo di aspettativa.

Tenuto conto di quanto esposto, con la modifica dell'articolo 2, legge 13 agosto 1984, n. 476, si prevede che, in caso di cessazione, per volontà del dipendente, del rapporto di lavoro o di impiego con l'amministrazione pubblica nei due anni successivi al conseguimento del dottorato di ricerca, il dipendente deve ripetere gli importi ricevuti dall'amministrazione. Il nuovo comma 1 *bis*, inoltre, stabilisce che le norme di cui al presente articolo 2 si applicano anche al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.

Articolo 6

Con la modifica all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si restringe la platea dei dipendenti che ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave.

Segnatamente, si stabilisce, con riferimento ai gradi di parentela, che il dipendente può assistere il coniuge o un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado, solo qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Inoltre, per consentire un controllo sugli eventuali abusi, costituiti dalla fruizione di permessi a prescindere dalla prestazione effettiva dell'assistenza al soggetto portatore di handicap, si introduce l'obbligo, per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere la persona in situazione di handicap, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, di attestare, con un titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

Articolo 7

Per porre chiarezza in materia di cure per gli invalidi e per contenere eventuali abusi, l'art. 7 prevede che i lavoratori mutilati e invalidi civili, cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.

La disposizione chiarisce, altresì, che durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Inoltre, il datore di lavoro non chiede l'accertamento mediante visita di controllo, ma il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. Si prevede che la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta risulti espressamente dalla domanda del dipendente interessato, accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica. Per quanto riguarda il regime giuridico, si chiarisce che tale congedo non rientra nel periodo di comporta. Rimangono invece ferme le restrizioni previste dall'articolo 3, comma 42, della l. n. 537 del 1993 e successive modificazioni. Infine, vengono abrogati l'art. 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e l'art. 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, essendo ormai superati dai successivi interventi normativi in materia e da quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 8

Si tratta della clausola di invarianza, con cui si prevede che dal presente decreto non derivano minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE

Schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n.183, recante "delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi."

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Cons. Riccardo Rosetti, Capo Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tel. 06-68997140.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione.

L' intervento regolatorio attua la delega contenuta nell'articolo 23 comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in tema di riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. In particolare, ai sensi del citato comma 1, lett. c), d) ed e), esso provvedimento, in conformità con il programma di governo, interviene per riordinare le tipologia dei permessi, ridefinire i presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative. L'intervento regolatorio non effettua il riordino dell'intera normativa in materia, in quanto, considerati anche i tempi ridotti ed il complesso iter di approvazione, si è preferito optare per un'impostazione minimale e settoriale. Nel contempo, sono state privilegiate le soluzioni tese a superare delicate questioni interpretative ed applicative, ed a prevenire e limitare eventuali abusi nella fruizione dei permessi. Inoltre, è stato recepito quanto affermato, di recente, dal Giudice delle leggi in materia di congedo straordinario.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente:

La disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi è prevista, nel nostro ordinamento, in norme varie e frammentate, appartenenti a settori normativi eterogenei e con diverse finalità. Al riguardo, si segnalano le seguenti disposizioni. Il d. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), nelle parti in cui si occupa del rientro nell'attività lavorativa della lavoratrice che si è sottoposta ad un intervento di aborto (art. 20), del congedo parentale (art. 33) e del congedo per assistere soggetti con handicap grave (art. 42). Inoltre, l'art. 2 della l. n. 476 del 13 agosto 1984, recante norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università, che all'art. 2 disciplina l'aspettativa del dipendente ammesso a dottorato di ricerca. La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che individua la platea dei dipendenti che ha diritto di prestare assistenza nei confronti di persone in situazione di handicap grave (art. 33). Infine, in materia di congedo per cure per gli invalidi, la l. n. 118 del 30 marzo 1971 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), che all'art. 26 disciplina il congedo per invalidi, e la l. n. 509 del 23 novembre 1988 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291) che all'articolo 10 modifica in senso restrittivo il citato art. 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, prevedendo che il congedo per cure possa essere concesso solo ai lavoratori mutilati ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento, sempreché le cure siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta. Nella stessa materia, è intervenuta, con previsioni restrittive, la disposizione di cui all'art. 3, comma 42, l. n. 537 del 24 dicembre 1993 (interventi correttivi di finanza pubblica) che

abroga le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermità per attendere alcune tipologie di cure (termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche).

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione:

Dagli incontri svolti con le amministrazioni interessate, è emerso che la normativa appena indicata presenta alcune criticità. In alcuni casi, si tratta di incertezze ermeneutiche ed applicative; in altre ipotesi, la normativa si è prestata ad abusi da parte dei dipendenti ai danni dell'amministrazione di appartenenza, a seguito della fruizione di permessi e congedi anche in assenza dei presupposti di legge; in altre situazioni si verificano delle disparità di trattamento, come di seguito riferito. Con particolare riferimento all'art. 42, D.Lgs. 151/2001, sul congedo straordinario, in materia si registra una significativa incertezza ermeneutica, a causa di alcuni interventi della Corte costituzionale (la sentenza n. 233 del 2005, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma quinto, del d.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non prevedeva il diritto di uno dei "fratelli o delle sorelle conviventi" con un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità a fruire del congedo in questione, nell'ipotesi in cui i genitori fossero impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili; la sentenza n. 158 del 2007, in cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma *de qua* nella parte in cui non prevedeva, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il "coniuge convivente" con soggetto con *handicap* in situazione di gravità il diritto a fruire del congedo ivi indicato; infine, nella pronuncia n. 19, 30 gennaio 2009 la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 42, comma quinto, del d.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave). In sintesi, per evitare disparità di trattamento, la Corte costituzionale ha ampliato il quadro dei potenziali beneficiari del congedo straordinario, richiamando l'attenzione, più che sul genitore (nella relazione con il figlio disabile), sulla figura del disabile grave, riconosciuto quale titolare di uno specifico diritto all'assistenza, sul rilievo che la *ratio* della disposizione dell'art. 42, comma 5, è favorire l'assistenza al disabile grave in ambito familiare e assicurare la continuità nelle cure e nell'assistenza prestate allo stesso. Pertanto, per evitare lacune nella tutela della salute psicofisica di tale soggetto, il Giudice delle leggi ha esteso la titolarità del diritto contemplato dall'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001, anche ad altri soggetti, quali i fratelli conviventi, il coniuge convivente e, da ultimo, il figlio convivente.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo:

Sotto il profilo sociale, il presente intervento interviene sul delicato tema dell'assistenza del lavoratore, al soggetto portatore di handicap grave, in presenza di un determinato rapporto di parentela, o in seguito ad adozione, a tutela del diritto alla assistenza ed alla salute dei soggetti con handicap e dei minori. Nel contempo, dal lato economico, si ampliano i controlli su coloro che usufruiscono dei congedi, nell'ottica di contenere abusi nella fruizione di permessi in assenza dei presupposti giustificativi determinati dalla legge.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento:

Con l'intervento regolatorio si riducono in maniera significativa abusi nella fruizione di permessi in assenza dei presupposti giustificativi determinati dalla legge. Inoltre, si introducono meccanismi di semplificazione delle procedure e si prevedono nuovi controlli con l'obiettivo di garantire la fruizione dei permessi ai soggetti effettivamente titolari dei diritti ritenuti meritevoli di tutela. Nel contempo si eliminano le incertezze interpretative generate dalle pronunce della Corte costituzionale, introducendo una disciplina che recepisce il *dictum*, del Giudice delle leggi, eliminando le disparità di trattamento.

I dati statistici di partenza attuali sono allegati alla presente relazione (vedi cartella "Allegati AIR 7.4.2011").

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà rilevato all'esito dei dati statistici provenienti dalle amministrazioni pubbliche e dal settore privato, anche in relazione al contenzioso, dati che verranno valutati dal Ministero per la Pubblica amministrazione ed innovazione.

Nel tempo, la nuova disciplina introdotta dall'intervento regolatorio permetterà il contenimento della spesa pubblica e la maggiore efficienza e produttività dell'apparato amministrativo.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio:

I destinatari sono le Pubbliche amministrazioni ed i suoi dipendenti, nonché i datori di lavoro e i lavoratori del settore privato.

Sezione 2. Procedure di consultazione.

Modalità seguite e soggetti consultati.

E' stato creato un gruppo di lavoro cui hanno partecipato rappresentanti dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e dell'INPS. Inoltre, sono state sentite le associazioni e le confederazioni dei datori e dei prestatori di lavoro (CONFEDIR, CONFISAL, COSMED, ABI, AGCI, CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFAGRICOLTURA, CGIL, CISL, UIL, CGU, CIDA, CISAL, per citarne alcune) comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che hanno concordato con l'intervento regolatorio.

Sezione 3. Valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»).

Considerato che il presente provvedimento normativo è realizzato in attuazione di una precisa delega legislativa, la scelta di non dare attuazione alla delega risulta inopportuna, tenuto conto dell'esigenza di porre fine a incertezze applicative e a contenere abusi nella fruizione dei permessi.

Sezione 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

Sia nell'ambito delle amministrazioni che nel corso delle consultazioni non sono emerse opzioni alternative effettivamente praticabili anche nel merito visto gli stringenti termini e condizioni previsti nella l. n. 150 2009, art. 23, per l'attuazione della delega. Pertanto, tutte le parti hanno concordato nel merito per l'adozione del presente intervento regolatorio.

Sezione 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti:

La misurazione degli effetti è stata effettuata sulla base di rilevazioni statistiche fornite dalle amministrazioni e in base a criteri volti alla semplificazione ed alla riduzione degli oneri procedurali.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta:

Tra i vantaggi si rappresenta un incremento della produttività e dell'economicità degli apparati amministrativi. Il presente intervento regolatorio non presenta svantaggi.

C) Indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche.

Non sono stati introdotti nuovi obblighi informativi.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate:

Non è stata effettuata alcuna comparazione poiché non sono state prese in esame opzioni alternative effettivamente praticabili.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio:

Tutte le amministrazioni pubbliche e private sono in grado di adottare gli strumenti attuativi previsti richiesti dall'intervento regolatorio utilizzando le risorse umane professionali e materiali già disponibili, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e per i datori di lavoro privato

Sezione 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

L'intervento regolatorio non ha nessuna incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato ma può incrementare la competitività della pubblica amministrazione e quindi del Paese in ambito internazionale, garantendo un'azione amministrativa più snella e più produttiva. In particolare, risulta garantita una maggiore qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Sezione 7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio, oltre al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Inps e tutte le amministrazioni pubbliche ed i datori di lavoro privato.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento:

Le modifiche introdotte saranno adeguatamente illustrate alle amministrazioni e agli interessati, con circolari e con l'utilizzo dei siti web istituzionali per garantire forme idonee di pubblicità. Per il settore del lavoro privato, i singoli datori di lavoro hanno assicurato che provvederanno a dare la massima divulgazione all'intervento regolatorio, nelle modalità che riterranno più adatte in concreto, tenuto conto della specificità del settore e delle dimensioni aziendali.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

Il Ministro della Pubblica amministrazione e per l'innovazione ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di competenza, cureranno il controllo ed il monitoraggio della regolare attuazione del nuovo intervento regolatorio attraverso le strutture e le procedure già esistenti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR:

Il Ministro della Pubblica amministrazione e per l'innovazione ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elaboreranno la prescritta verifica di impatto regolatorio a cadenza biennale, nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti: efficienza delle amministrazioni; mancanza di contenzioso; analisi del rapporto tra dotazioni organiche e produttività; analisi del rapporto costi- benefici. Al termine di tale verifica si potrà valutare l'opportunità o meno di adottare interventi correttivi o integrativi.

Analisi tecnico-normativa

Amministrazioni proponenti: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n.183, recante "delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi."

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente (nome, qualifica, recapiti): Cons. Riccardo Rosetti, Capo Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tel. 06-68997140.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente decreto legislativo attua la delega contenuta nell'articolo 23 comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in tema di riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. In particolare, ai sensi del citato comma 1, lett. c), d) ed e), esso, in conformità con il programma di governo, interviene per riordinare le tipologie dei permessi, ridefinire i presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative. L'intervento normativo *de quo* non effettua il riordino dell'intera normativa in materia, in quanto, considerati anche i tempi ridotti ed il complesso *iter* di approvazione, si è preferito optare per un'impostazione minimale e settoriale. Nel contempo, sono state privilegiate le soluzioni tese a superare delicate questioni interpretative ed applicative, ed a prevenire e limitare eventuali abusi nella fruizione dei permessi. Inoltre, è stato recepito quanto affermato, di recente, dal Giudice delle leggi in materia di congedo straordinario.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi è prevista, nel nostro ordinamento, in norme varie e frammentate, appartenenti a settori normativi eterogenei e con diverse finalità. Al riguardo, si segnalano le seguenti disposizioni. Il d. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), nelle parti in cui si occupa del rientro nell'attività lavorativa della lavoratrice che si è sottoposta ad un intervento di aborto (art. 20), del congedo parentale (art. 33) e del congedo per assistere soggetti con handicap grave (art. 42). Inoltre, l'art. 2 della l. n. 476 del 13 agosto 1984, recante norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università, che all'art. 2 disciplina l'aspettativa del dipendente ammesso a dottorato di ricerca. La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che individua la platea dei dipendenti che ha diritto di prestare assistenza nei confronti di persone in situazione di handicap grave (art. 33). Infine, in materia di congedo per cure per gli invalidi, la l. n. 118 del 30 marzo 1971 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), che all'art. 26 disciplina il congedo per invalidi, e la l. n. 509 del 23 novembre 1988 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291) che all'articolo 10 modifica in senso restrittivo il

citato art. 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, prevedendo che il congedo per cure possa essere concesso solo ai lavoratori mutilati ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento, sempreché le cure siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta. Nella stessa materia, è intervenuta, con previsioni restrittive, la disposizione di cui all'art. 3, comma 42, l. n. 537 del 24 dicembre 1993 (interventi correttivi di finanza pubblica) che abroga le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermità per attendere alcuni tipologie di cure (termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente intervento interviene in maniera settoriale, modificando la disciplina di determinate disposizioni, per sciogliere nodi interpretativi, garantire l'assistenza dei soggetti in stato di handicap grave, tutelare la salute delle lavoratrici madri e ridurre gli eventuali abusi nella fruizione di permessi e congedi. Segnatamente, l'art. 2 del presente provvedimento modifica l'articolo 20, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, consentendo, su richiesta della lavoratrice che si è sottoposta ad un intervento di aborto, il suo rientro nell'attività lavorativa in via anticipata rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, a tutela della delicata situazione psicofisica della lavoratrice. L'art. 3 modifica l'art. 33, D. Lgs. 151 del 2001, superando alcune incertezze applicative sui presupposti e le modalità di fruizione del congedo parentale. L'art. 4 interviene sul congedo straordinario, modificando l'art. 42 del d. lgs. n. 151 del 26 marzo: per recepire il *dictum* del Giudice delle leggi, si riscrive la platea dei soggetti legittimati ad usufruire del congedo straordinario, prevedendo un ordine di priorità tra gli stessi, che degrada soltanto in caso di decesso, mancanza, o in presenza di patologie invalidanti dei primi; si mantiene inalterata, invece, in ventiquattro mesi la durata complessiva del congedo in parola. L'art. 5 modifica l'articolo 2, primo comma, della l. 13 agosto 1984, n. 476, con riferimento all'aspettativa per il dottorato di ricerca, riducendo la possibilità di fruire del congedo de quo, in conformità alla nuova e più restrittiva disciplina delineata dalla l. n. 240 del 30 dicembre 2010 (cd. riforma Gelmini) sul congedo per motivi di studio. L'art. 6 modifica la legge 5 febbraio 1992, n. 104, restringendo la platea dei dipendenti che ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, e prevedendo un controllo sugli eventuali abusi nella fruizione di tali permessi. Infine, l'art. 7 disciplina il congedo per cure per gli invalidi, facendo salvo quanto previsto dall'articolo 3, legge n. 537 del 1993, e disponendo l'abrogazione espressa dell'art. 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'art. 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, norme ormai superate dai successivi interventi normativi in materia e da quanto previsto dal citato articolo 7 del presente provvedimento.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Al riguardo, si segnala l'art. 4 del presente provvedimento (modifica all'art. 42, D. Lgs. 151 del 2001), che interviene sulla normativa vigente per il congedo straordinario, materia oggetto di numerosi interventi della Corte costituzionale nei quali si è riscritta la platea dei soggetti legittimati ad usufruire del congedo, prevedendo un ordine di priorità tra gli stessi (la sentenza n. 233 del 2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma quinto, del d.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non prevedeva il diritto di uno dei "fratelli o delle sorelle conviventi" con un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità a fruire del congedo in questione, nell'ipotesi in cui i genitori fossero impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili; con la sentenza n. 158 del 2007, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma *de qua* nella parte in cui non prevedeva, in via prioritaria rispetto agli altri

coniugati indicati dalla norma, anche per il "coniuge convivente" con soggetto con *handicap* in situazione di gravità il diritto a fruire del congedo ivi indicato; infine, con la pronuncia n. 19, 30 gennaio 2009, la Corte ha ampliato ulteriormente la platea dei possibili beneficiari dell'istituto del congedo straordinario, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 42, comma quinto, del d.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave). In sintesi, per evitare disparità di trattamento, la Corte costituzionale ha ampliato il quadro dei potenziali beneficiari del congedo straordinario, richiamando l'attenzione, più che sul genitore (nella relazione con il figlio disabile), sulla figura del disabile grave, riconosciuto quale titolare di uno specifico diritto all'assistenza, sul rilievo che la *ratio* della disposizione dell'art. 42, comma 5, è favorire l'assistenza al disabile grave in ambito familiare e assicurare la continuità nelle cure e nell'assistenza prestate allo stesso. Pertanto, per evitare lacune nella tutela della salute psicofisica di tale soggetto, è stata estesa la titolarità del diritto contemplato dall'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001, anche ad altri soggetti, quali i fratelli conviventi, il coniuge convivente e, da ultimo, il figlio convivente. L'articolo 4, pertanto, recepisce le indicazioni del Giudice delle leggi, chiarendo le residue incertezze applicative ed interpretative.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il presente provvedimento non interviene sulle materie oggetto delle competenze e delle funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Nulla da osservare.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non si effettua alcuna rilegificazione, in quanto la materia è attualmente regolata da fonti normative primarie, specificamente indicate.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Nulla da segnalare.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Come già evidenziato, il provvedimento si adegua alle indicazioni del Giudice delle leggi in tema di congedo straordinario.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento si incardina, in un'ottica di conseguimento di risparmi di spesa, avendo come obiettivo il contenimento di eventuali abusi.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da segnalare.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Nulla da segnalare.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da segnalare.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da segnalare.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nulla da segnalare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono introdotte nuove definizioni, facendosi riferimento a quelle già correntemente utilizzate.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella, come suesposto.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Sono state specificamente individuate le disposizioni cui vengono apportate le modificazioni.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nulla da segnalare.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Il presente provvedimento dà attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n.183, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Vi è un'altra delega, che attiene anche il congedo parentale, istituito inciso dal presente provvedimento: tale delega è inserita nella citata legge n. 183, all'art. 46, che prevede il differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile. Segnatamente, l'art. 46 modifica l'articolo 1, comma 81, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevedendo che il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, in conformità all' articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, tra cui -per quel che qui rileva- la revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento della relativa indennità al fine di incentivarne l'utilizzo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Nulla da segnalare.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nulla da segnalare.

Conto annuale 2009 - Dati aggregati assenza

Comparto	FERIE		ASSENZE PER MALATTIA RETRIBUITE (*)		LEGGE 104/92 (*)		ASS.RETRIB.:MATER NITA', CONGEDO PARENT, MALATTIA FIGLIO (*)		ALTRI PERMESSI ED ASSENZE RETRIBUITE (*)		SCIOPERO		ALTRE ASSENZE NON RETRIBUITE		FORMAZIONE		Totali	
	Totale	di cui donne	Totale	di cui donne	Totale	di cui donne	Totale	di cui donne	Totale	di cui donne	Totale	di cui donne	Totale	di cui donne	Totale	di cui donne	Totale	di cui donne
SSN	23.193.884	14.561.679	6.748.535	4.796.456	1.671.133	1.349.337	4.332.093	4.137.952	2.647.617	1.694.056	49.166	34.796	1.761.655	1.074.423	1.304.879	810.703	42.109.952	28.458.412
EPNE	1.886.296	1.052.900	473.407	300.815	158.743	106.449	205.330	182.558	364.987	193.267	15.763	9.959	40.358	24.364	57.007	31.710	3.201.911	1.901.952
ENTIDI RICERCA	499.831	215.330	156.615	72.774	31.365	16.693	64.964	53.798	46.380	23.301	3.001	1.553	19.593	7.652	6.061	3.555	827.830	395.667
Reg e EELL (CCNL)	15.412.794	7.617.312	4.508.989	2.517.520	1.137.110	687.651	1.713.953	1.586.695	1.747.067	886.442	93.524	63.798	558.738	298.948	536.502	318.485	25.706.677	13.956.861
Reg Stsp	1.911.707	1.083.109	571.049	381.613	91.445	63.088	406.460	380.743	294.872	181.836	6.778	4.578	204.838	167.186	80.203	48.325	3.587.372	2.310.428
MIN	4.777.242	2.442.870	1.821.610	1.063.638	555.241	339.432	414.529	345.815	737.137	387.207	21.632	12.672	251.141	152.838	215.378	123.736	8.793.910	4.888.208
AGENZIE FISCALI	1.774.609	851.032	455.923	270.400	202.817	118.693	198.363	167.363	262.515	120.883	12.119	6.455	82.999	35.295	119.605	54.450	3.108.951	1.624.571
PCM	109.264	59.042	32.491	21.372	10.738	7.322	10.380	9.243	11.280	6.803	108	57	1.632	928	4.717	2.805	180.608	107.572
SCUOLA	33.383.368	25.007.928	7.860.503	6.189.691	1.451.418	864.050	1.622.823	1.555.078	3.216.214	2.417.289	105.564	82.488	10.420	8.081	107.566	83.370	47.458.016	37.227.980
A.F.A.M.	241.419	98.030	39.751	24.712	5.994	4.403	11.084	9.736	23.416	10.605	434	258	4.467	1.611	741	102	327.308	150.457
Università*	2.360.664	1.175.371	491.195	288.423	122.530	76.979	375.744	347.974	400.135	189.792	12.588	7.307	166.394	68.368	66.370	43.995	3.995.570	2.208.189
VAFF	646.021	46.747	258.520	25.913	21.736	3.475	35.611	3.855	74.432	13.458	0	0	688	155	0	0	1.036.913	93.613
CORPI DI POLIZIA	9.728.818	601.700	5.375.603	511.077	345.095	57.100	818.758	263.236	1.837.695	149.328	196	30	102.440	11.831	443.146	145.717	18.650.051	1.740.017
FFAA	4.475.949	56.560	926.368	13.817	181.344	1.804	239.674	25.137	854.343	10.346	0	0	28.583	984	332	0	6.704.613	108.628
MAG	39.692	10.821	17.114	7.764	152	74	26.571	25.921	1.989	1.121	0	0	1.715	780	391	302	87.624	46.783
Cdiplomatica	30.758	4.861	1.314	357	22	0	1.248	1.199	547	406	5	3	1.245	795	4.083	1.292	39.232	8.912
Cprefettizia	22.919	11.756	4.373	2.549	792	612	968	668	2.005	1.044	0	4	490	430	2.086	1.099	33.622	18.363
Cpenitenziaria	12.579	7.321	3.962	2.957	698	513	1.960	1.622	2.219	1.560	121	0	414	384	889	455	22.642	15.032
TOT	100.507.834	55.908.371	29.745.342	16.501.848	5.886.373	3.717.685	10.476.553	9.079.004	12.725.150	6.288.751	321.056	223.693	3.235.755	1.855.043	2.949.747	1.670.120	165.851.810	96.242.655

SI1 - Dati Scheda Informativa 1

Page by:

Anno Rilevazione: 2009

Domanda n. 31: Quanti sono i dipendenti che al 31.12.2009 in aspettativa per dottorato di ricerca con retribuzione a carico dell'amministrazione ai sensi dell'art. 52 comma 57 della legge 448/2001 (l.f. 2002)?

Comparto/Contratto		Numero Unità	Enti partecipanti
SSN		71	319
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI		14	40
ENTI DI RICERCA		32	13
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI		120	5.186
MINISTERI		48	14
SCUOLA		7	8
UNIVERSITA'		159	56
CORPI DI POLIZIA	CAPPELLANI MILITARI (CM09)		
	CARABINIERI		
	CORPO FORESTALE		
	GUARDIA DI FINANZA		
	POLIZIA DI STATO	17	1
FORZE ARMATE	POLIZIA PENITENZIARIA		
	AERONAUTICA		
	CAPITANERIE DI PORTO		
	ESERCITO		
MAGISTRATURA	MARINA		
	AVVOCATURA DI STATO	1	1
CARRIERA DIPLOMATICA		1	1
AUTORITA' INDIPENDENTI		7	3
AGENZIE FISCALI		69	3
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
ASI			
CNEL			
ENAC		4	1
ENEA		31	1
ENTI ART.60 -COMMA 3- D.165/01			12
VIGILI DEL FUOCO		4	1
CONTRATTO REGIONE TRENINO			3
CONTRATTO FRIULI VENEZIAGIULIA		3	187
CONTRATTO REGIONE SARDEGNA		4	8
CONTRATTO REGIONE SICILIA			5
PROV. AUTONOMA DI BOLZANO		2	82
PROV. AUTONOMA DI TRENTO		6	242
REGIONE VALLE D'AOSTA			27
SCUOLA P.A. BOLZANO		21	1
SCUOLA P.A. TRENTO		18	1
ISTIT.NI FORM.NE ART. E MUSIC.			
		693	6.216

Figura 4. Giorni di assenza pro-capite per tipologia - Anni 2005 - 2008




Tabella 2. Giorni medi di assenza per tipologia e comparto - Anni 2005/2008 - Totale dipendenti

COMPARTO	2005				2006				2007				2008			
	MALATTIA	FERIE	ALTRE ASSENZE	TOTALE	MALATTIA	FERIE	ALTRE ASSENZE	TOTALE	MALATTIA	FERIE	ALTRE ASSENZE	TOTALE	MALATTIA	FERIE	ALTRE ASSENZE	TOTALE
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	13,3	31,5	15,1	59,9	12,8	31,8	16,5	60,7	13,3	33,2	16,5	63,0	10,8	33,8	15,5	59,9
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	14,9	10,7	13,8	58,8	12,5	10,4	12,4	55,3	12,5	10,8	12,0	56,2	14,7	11,8	14,1	58,6
ENTI DI RICERCA	10,4	29,0	16,1	55,6	10,1	27,7	16,7	54,6	10,3	28,9	16,6	55,8	7,9	30,8	10,1	48,8
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI (*)	13,0	28,1	9,0	50,1	12,1	28,1	9,0	49,2	12,0	28,6	9,0	49,7	9,5	28,6	9,7	47,8
MINISTERI	15,9	27,4	10,0	53,4	14,1	27,3	10,3	51,8	14,0	27,8	10,5	52,3	11,7	26,9	11,3	49,7
AGENZIE	14,8	31,5	16,0	62,4	12,2	30,5	13,0	55,7	12,1	31,8	12,2	56,1	9,7	31,2	12,6	53,6
PREVIDENZA (**)	10,5	26,1	7,7	44,3	8,1	22,5	5,0	46,3	11,0	28,9	7,9	47,8	8,6	27,9	8,2	44,7
SCUOLE	10,7	31,8	7,7	50,3	13,9	35,6	9,3	58,8	13,3	35,8	9,0	58,2	9,3	34,7	8,7	52,8
UNIVERSITA' (***)	12,6	16,9	10,8	40,3	11,0	26,2	10,4	47,5	11,4	28,0	11,3	50,8	9,1	19,3	13,1	41,5
CORPI DI POLIZIA (****)	15,9	24,2	9,1	58,2	17,0	35,1	10,7	62,7	17,3	36,0	9,1	62,4	17,8	34,1	10,1	61,7
Totale comparto (Malattia + Ferie + A.F.A.M.)	13,4	29,6	11,8	54,9	12,9	30,2	12,4	55,5	13,2	31,1	12,3	56,6	10,9	30,6	12,4	53,9
INDICAZIONE A.F.A.M.	9,7	28,3	6,3	44,7	9,8	28,9	6,1	45,0	9,7	28,8	6,1	44,6	9,4	28,9	6,5	44,8

(*) Compresse le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano

(**) Non è considerato il personale militare comandato presso la P.C.M.

(***) Escluso il personale docente

(****) I dati dei Corpi di Polizia sono relativi ai contratti Polizia di Stato, Guardie di Finanza e Corpo Forestale

Tabella 5. Disaggregazione assenze retribuite per genere e macrocategoria - Servizio Sanitario Nazionale - Anni 2006/2008

Macrocategoria	2006				2007				2008			
	MALATTIA	L.104/92	D.Lgs. 151/2001	ALTRE ASSENZE RETRIBUITE	MALATTIA	L.104/92	D.Lgs. 151/2001	ALTRE ASSENZE RETRIBUITE	MALATTIA	L.104/92	D.Lgs. 151/2001	ALTRE ASSENZE RETRIBUITE
<i>Uomini</i>												
MEDICI	6,5	0,8	0,5	8,3	6,8	1,0	0,4	6,3	5,3	1,1	0,4	4,9
PERSONALE NON DIRIGENTE	13,6	1,7	0,7	4,2	12,6	2,1	0,9	4,3	12,0	2,1	0,8	4,2
DIRIGENTI NON MEDICI	6,9	0,8	0,4	5,4	7,5	1,1	0,4	5,5	5,6	1,0	0,4	5,1
Totale Servizio Sanitario Nazionale	9,9	1,4	0,6	4,8	10,7	1,7	0,8	4,9	8,4	1,8	0,7	4,6
<i>Donne</i>												
MEDICI	9,4	1,7	0,3	6,0	10,3	2,0	0,6	6,4	5,3	1,4	0,6	3,4
PERSONALE NON DIRIGENTE	14,5	2,3	0,6	5,0	15,6	2,8	1,0	4,4	17,3	3,9	1,5	5,1
DIRIGENTI NON MEDICI	10,9	1,8	1,0	5,5	11,2	2,4	4,0	5,5	10,5	2,8	4,7	3,2
Totale Servizio Sanitario Nazionale	14,0	2,2	0,6	5,2	14,9	2,7	3,0	4,6	15,0	3,4	2,0	4,6

Tabella 6. Disaggregazione assenze retribuite per genere e macrocategoria - Ministeri - Anni 2006/2008

Macrocategoria	2006				2007				2008			
	MALATTIA L.104/92	D.igi. 151/2000	ALTRE ASSENZE RETRIBUITE		MALATTIA L.104/92	D.igi. 151/2000	ALTRE ASSENZE RETRIBUITE		MALATTIA L.104/92	D.igi. 151/2000	ALTRE ASSENZE RETRIBUITE	
<i>Uomini</i>												
DIRIGENTI DI 1ª FASCIA	1,2	0,0	0,0	0,2	2,8	0,0	0,0	0,3	1,5	0,0	0,1	0,3
DIRIGENTI DI 2ª FASCIA	5,2	0,4	0,1	1,8	7,0	0,3	0,1	1,8	4,9	0,3	0,2	2,3
ALTRO PERSONALE	9,1	5,2	0,1	1,9	4,0	0,0	0,2	0,6	4,4	0,0	0,1	0,9
MEDICI MINISTERO SALUTE	7,6	1,1	1,3	2,6	6,8	0,3	1,3	4,3	6,7	1,4	0,7	2,5
PERSONALE NON DIRIGENTE	12,7	4,4	0,7	4,5	12,5	2,1	0,7	4,1	9,8	2,4	0,8	4,2
Totale Ministeri	12,4	4,3	0,6	4,4	12,2	2,0	0,7	4,0	9,7	2,3	0,8	4,1
<i>Donne</i>												
DIRIGENTI DI 1ª FASCIA	7,1	0,0	1,0	1,6	4,7	0,0	1,0	1,4	1,8	0,1	0,0	1,1
DIRIGENTI DI 2ª FASCIA	8,3	0,4	2,2	2,3	9,1	0,7	3,2	2,6	6,9	0,8	1,3	3,5
ALTRO PERSONALE	9,2	3,8	0,5	4,0	5,4	0,1	5,1	0,7	5,1	0,1	5,0	0,9
MEDICI MINISTERO SALUTE	16,0	0,6	4,4	3,8	3,5	0,8	11,1	4,9	9,5	1,6	4,6	5,0
PERSONALE NON DIRIGENTE	16,1	2,6	4,2	4,4	16,0	2,9	3,9	4,1	13,0	3,5	4,0	4,1
Totale Ministeri	15,9	2,5	4,1	4,4	15,7	2,9	3,9	4,1	12,8	3,4	4,0	4,1



Risultati - Dipendenti con permessi mensili (per ente)

Ente	Dipendenti con permessi mensili (n. di giorni)	Trend dipendenti trattati ai permessi		Dipendenti con permessi mensili Percentuale					
						Percentuale (n. di giorni)	Percentuale (n. di giorni)	Percentuale (n. di giorni)	Percentuale (n. di giorni)
Agenzie	8	46.028	5.356	11%	4.130	97%			
Altre Amministrazioni	33	5.757	743	13%	620	83%			
Aziende e enti del SSN	121	303.866	25.960	9%	21.951	85%			
Cassette di Commercio	67	6.100	519	9%	399	77%			
Comparto Sicurezza	5	317.276	14.259	4%	13.273	93%			
Comuni	2.091	251.152	25.079	10%	20.941	84%			
Comunità Montane	62	2.415	211	9%	133	63%			
Consorzi e Unioni Territoriali	23	1.261	65	5%	61	94%			
Enti di ricerca	18	10.381	818	8%	642	78%			
Enti e Agenzie Regionali	28	5.622	399	7%	311	78%			
Enti Pubblici non economici nazionali	24	42.213	6.084	14%	3.949	65%			
Istituti subsistiti	5.668	586.658	61.406	10%	48.810	100%			
Ministeri	11	23.046	1.735	8%	1.473	85%			
Province	35	36.218	1.900	5%	1.623	85%			
Regioni	15	37.337	3.349	9%	2.978	92%			
Università	44	38.656	3.111	8%	2.451	79%			
Totale	10.000	10.000.000	1.000.000	10%	800.000	80%			



I risultati - Giornate di permesso 2008 (per tipologia di ente)

Enti	Giornate inoltre alloquanti per famiglia civile	Giornate di Assistenza familiari	Giornate di Assistenza familiari (permessi)	Giornate di Assistenza familiari (permessi)	% Assistenza familiari (permessi)
Altre Amministrazioni	3.648	18.726	22.374	18%	83%
Aziende e enti del SSN	78.402	511.327	589.729	13%	67%
Camere di Commercio	11.543	8.308	19.851	58%	42%
Comuni	86.289	423.365	509.654	17%	83%
Comunità Montane	770	3.248	4.018	19%	61%
Consorzi e Unioni Territoriali	87	957	1.044	8%	92%
Enti di ricerca	1.834	13.061	14.895	11%	89%
Enti e Agenzie Regionali	1.598	7.835	9.434	17%	83%
Enti Pubblici non economici nazionali	16.129	108.927	125.056	13%	67%
Ministeri	8.427	24.098	32.525	26%	74%
Università	12.526	48.202	60.728	21%	79%
Agenzie	23.183	123.522	146.705	16%	84%
Province	9.316	31.388	40.714	23%	77%
Regioni	15.603	51.601	67.204	23%	77%
Istituti scolastici	76.598	492.766	569.364	13%	87%
Comparto Sicurezza	9.679	219.405	229.084	4%	96%
Totale	355.433	2.086.746	2.442.179	16%	85%



I risultati – Gli altri benefici rilevati

- **Congedi retribuiti biennali (2007-2009):** 21.466 unità, pari all'1,2% del personale interessato alla rilevazione;
- **Astensione facoltativa di maternità (2007-2009):** 5.050 unità, pari allo 0,29% del personale ;
- **Avvicinamento al proprio domicilio:** 7896 unità, pari allo 0,46% del personale*;
- **Assegnazione di sede e trasferimento a domanda (2005-2009):** 4752 unità, pari allo 0,27% del personale*;
- **Part time (2006-2009):** 2544 unità, pari allo 0,14% del personale (si conferma scarso utilizzo nelle pubbliche amministrazioni)

Vi è sempre una netta prevalenza delle donne, soprattutto per l'assistenza ai familiari

* I valori reali sono presumibilmente più alti; infatti molte amministrazioni non sono state in condizione di fornire questo dato

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n.183, recante "delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi."

RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto legislativo attua la delega contenuta nell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n.183, in tema di riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. In ragione di quanto stabilito dal comma 3 del citato articolo 23 della legge di delega, le disposizioni del decreto legislativo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare con riguardo ai singoli articoli si specifica quanto segue.

Articolo 1

La disposizione stabilisce l'ambito oggettivo e le finalità del decreto legislativo; nessun onere è astrattamente ipotizzabile in ragione di essa.

Articolo 2

La disposizione reca modifiche all'articolo 20 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Si intende consentire, su richiesta della lavoratrice interessata, il suo rientro nell'attività lavorativa, in via anticipata rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, a tutela della delicata situazione psicofisica della lavoratrice che si è sottoposta ad un intervento di aborto. In particolare, si inserisce il comma 1 *bis* all'articolo 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, precisando che nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute delle lavoratrici.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato dal momento che non determina nessun ampliamento dei diritti già riconosciuti dalla normativa vigente e stabilisce solo una facoltà di rientro anticipato.

Articolo 3

Con la modifica all'articolo 33 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, si superano alcune incertezze applicative in materia di congedo parentale, chiarendo che per ogni minore con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, hanno diritto a fruire, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, del congedo parentale, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato dal momento che non amplia i diritti già riconosciuti dalla normativa vigente e si limita a chiarire le modalità di fruizione dell'istituto, già riconosciuto dalle leggi vigenti, del congedo parentale.

Articolo 4

Per quanto riguarda l'art. 4, con la disposizione è stata operata una sistematizzazione della disciplina contenuta nell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001. In particolare, l'attuale testo novellato del comma 5 recepisce, esplicitandoli, gli orientamenti emersi dalle pronunce della Corte costituzionale che, nel tempo, hanno dichiarato l'illegittimità della disposizione originaria (sentenza n. 233 del 2005; sentenza n. 158 del 2007; sentenza n. 19 del 2009), con riferimento ai soggetti legittimati a fruire del congedo, stabilendo un ordine di priorità. Nel comma 5-ter è stata attualizzato e convertito in euro l'importo dell'indennità di 70 milioni di euro previsto dalla norma vigente come indennità per il congedo di durata annuale. La vigente disposizione stabilisce che l'importo va rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. Si tratta, dunque, di modifiche prive di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 5

L'articolo 5 interviene sull'articolo 2 della l. 13 agosto 1984, n. 476, in materia di congedo straordinario, per motivi di studio, del pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca. Si prevede che, in caso di cessazione, per volontà del dipendente, del rapporto di lavoro o di impiego con l'amministrazione pubblica nei due anni successivi al conseguimento del dottorato di ricerca, il dipendente deve restituire gli importi ricevuti dall'amministrazione. Il nuovo comma 1 bis, inoltre, stabilisce che le norme di cui all'articolo 2 in questione si applicano anche al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.

Non sono dunque nemmeno ipotizzabili effetti negativi sui saldi della finanza pubblica ovvero nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al contrario, la disposizione produce effetti restrittivi sul diritto al congedo per il dottorato, con possibili effetti di risparmio comunque allo stato non quantificabili.

Articolo 6

Con la modifica all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si restringe la platea dei dipendenti che ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave. Inoltre, per consentire un controllo sugli eventuali abusi, costituiti dalla fruizione di permessi a prescindere dalla prestazione effettiva dell'assistenza al soggetto portatore di handicap, si introduce l'obbligo, per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere la persona in situazione di handicap, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, di attestare, con un titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

Anche in questo caso sono esclusi effetti negativi sui saldi di finanza pubblica ovvero nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché la disposizione produce effetti restrittivi sulla fruizione dei permessi e permette, altresì, maggiori controlli in ordine a possibili abusi del diritto.

Articolo 7

Per quanto riguarda l'art. 7, con la disposizione si provvede a riordinare la disciplina del congedo per cure attualmente previsto dall'art. 26 della l. n. 118 del 1971 e dall'art. 10 del d.lgs. n. 509 del

1988. In particolare, viene individuato il medico competente per la richiesta in ordine alla necessità della cura, con un aggiornamento della disciplina che fa riferimento ad organi non più vigenti (medico provinciale) e viene aggiunto che il lavoratore deve documentare l'avvenuta sottoposizione alle cure. Viene inoltre chiarito che, trattandosi di istituto collegato alla malattia del dipendente, la retribuzione spettante è quella prevista in caso di assenza per malattia (decurtazione di tutto il trattamento accessorio per i primi dieci giorni di assenza ai sensi dell'art. 71, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008, e decurtazione secondo le previsioni dei CCNL a seconda della durata dell'assenza per il successivo periodo). Non vi sono, all'evidenza, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 8

Risulta, pertanto, verificata la clausola di invarianza che ribadisce che dal presente decreto non derivano minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

But'o

17 APR. 2011



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

Roma, **13 APR. 2011**

ANP/96/PROCOM/4837

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

E p.c. Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi."

Con riferimento allo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 aprile 2011, si trasmette la nota prot. n. 0050559 del 11 aprile 2011 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in cui il predetto Dipartimento, nel comunicare di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sull'ulteriore corso del medesimo provvedimento in epigrafe, lo restituisce debitamente bollinato unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

IL CAPO DELL'UFFICIO

13. APR. 2011 9:21

10385

134
92

NR. 9469 P. 2
RIF. 184



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO IX

Roma, 11 APR. 2011

Prot. N. 0050559
Rif. Prot. Entrata N. 0050007
Allegati:
Risposta a nota del:

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo
Ufficio Legislativo Economia
e p.c. Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettativa e permessi".

E' stato esaminato il provvedimento indicato in oggetto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi con posta certificata in data 8 aprile 2011, ed approvato, in via preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011.

Al riguardo, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si restituisce bollinato il provvedimento in oggetto, unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

mu

Il Ragioniere generale dello Stato

Conti

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo Economia
12 APR. 2011
Prot. n. 4780



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

Prot. 243/804/11

11 3 APR 2011

All' Ufficio Legislativo
SEDE

OGGETTO: riunione ex articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183

In data 8 aprile 2011, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, alla presenza dei rappresentanti del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'economia e delle Finanze e dei rappresentanti delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come da allegata lettera di convocazione, si è tenuto l'incontro ai sensi dell' art. 23 recante " Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi" della legge 4 novembre 2010, n. 183

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Eugenio Gallozzi

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N.183, RECANTE "DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI."

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e privato”;

VISTO in particolare l’articolo 23 della citata legge n. 183 del 2010 che conferisce delega al Governo ad adottare disposizioni finalizzate al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati;

Sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, della citata legge n. 183 del 2010;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, espresso nella seduta del

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione dell'articolo 23, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recano modifiche in materia di congedi, aspettative e permessi, in particolare ai sensi del citato comma 1, lett. c), d) ed e), al fine di riordinare le tipologie dei permessi, ridefinire i presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative, comunque denominati, nonché di razionalizzare e semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione.

Art. 2

Modifica all'articolo 20, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di flessibilità del congedo di maternità

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute."

Art. 3

Modifiche all'articolo 33, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 in materia di congedo parentale

All'articolo 33 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, hanno diritto a fruire, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, del congedo parentale, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, inclusi i periodi di cui all'art. 32, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati."

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 4

Modifiche all'art. 42, decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151 in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di ventiquattro mesi. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno. Il congedo ed i permessi di cui art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma nello stesso periodo l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 33, comma 1, del presente decreto.

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.

663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. 5-*quater*. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. Per quanto non espressamente previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53."

Art. 5

Modifiche all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 in materia di aspettativa per dottorato di ricerca

1. All'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, terzo periodo, è sostituito dal seguente:

"Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo."

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"*1-bis*. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva."

Art. 6

Modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 infine è aggiunto il seguente periodo:

"Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti".

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.”

Art. 7

Congedo per cure per gli invalidi

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge n. 537 del 1993 e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.
3. Durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure.
4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Dal presente decreto non derivano minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0023086 P-4.17.1.12.5
del 06/04/2011



5590593

CGIL	Fax 06/8476411 Fax 06/8476300
CISL	Fax 06/8473314 Fax 06/8473319
UIL	Fax 06/4753295 Fax 06/4753336
CGU	Fax 06/84082071
CIDA	Fax 06/97605109 Fax 06/4881073
CISAL	Fax 06/3212521
CONFEDIR CONFEDIR/MIT	Fax 06/77077029
CONFSAL	Fax 06/5818218
COSMED	Fax 06/48919462
CSE	Fax 06/42010628
RDB USB	Fax 06/7628233
USAF	Fax 06/4819080
UGL	Fax 06/3201944
ABI	Fax 06/6767313
AGCI	Fax 06/58327210
ANIA	Fax 06/3227135



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0023086 P-4.17.1.12.5
del 06/04/2011



CASARTIGIANI	Fax 06/5775036
SINPA	Fax 02/89540460
CONFINDUSTRIA	Fax 06/5923713
CONFCOMMERCIO	Fax 06/5898148
CONFESERCENTI	Fax 06/4746886
CONFAPI	Fax 06/6791488
CONSERVIZI	Fax 06/3241524
CONFETRA	Fax 06/8415576
CONFARTIGIANATO	Fax 06/70454320
CNA	Fax 06/44249511
CLAAI	Fax 06/89405275
CONFAGRICOLTURA	Fax 06/68806908
COLDIRETTI	Fax 06/4742993
CIA	Fax 06/3204924
COPAGRI	Fax 06/42027007
LEGA COOPERATIVE	Fax 06/84439406
CONFCOOPERATIVE	Fax 06/68134236
UNCI	Fax 06/39375080
UNICOOP	Fax 06/44249995
CIU UNIONQUADRI	Fax 06/3225558



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0023086 P-4.17.1.12.5
del 08/04/2011



CONFAIL Fax 02/29525692
CONFEDERTECNICA Fax 06/32500386
CONFPROFESSIONI Fax 06/54229876
ASSOLAVORO Fax 06/32500942
CUQ Fax 011/5612042

OGGETTO: Schema di d.lgs. in attuazione dell'art. 23 del 4 novembre 2010, n.183, recante "delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi".

Con riferimento allo schema di decreto legislativo in oggetto, le associazioni e le confederazioni in indirizzo sono convocate il giorno 08.04.2011 alle ore 12.00 presso questo Dipartimento - Sala Tarantelli -, ai sensi dell'art.23, comma 2 della legge n.183/2010.

Lo schema di decreto verra' inviato per e-mail.

Il Capo Dipartimento
Cons. Antonio Naddeo